



ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA

FRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, con sede in Verona, via dell'Artigliere n. 8 (C.F. 930098702J4), rappresentata dal Prof. Pier Francesco Nocini, nella sua qualità di Rettore della medesima Università

E

L'UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, con sede in Belo Horizonte, via Antônio Carlos, n° 6627, Bairro Pampulha, Belo Horizonte/MG, rappresentata dalla Prof.ssa Sandra Regina Goulart Almeida, nella sua qualità di Rettore della medesima Università

PREMESSO CHE

- tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona e la *Faculdade de Direito* dell'*Universidade Federal de Minas Gerais* esiste da diversi anni una stretta cooperazione sul piano della ricerca, comprovata anche da pubblicazioni, nonché della didattica, con lo scambio di *visiting professor* e l'organizzazione congiunta di convegni, conferenze e seminari;

- il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona e la *Faculdade de Direito* dell'*Universidade Federal de Minas Gerais*, con Convenzione di cooperazione scientifica del 3 settembre 2019, di durata quinquennale, si sono impegnate a collaborare ulteriormente nell'ambito della ricerca e dello scambio di studenti, anche nel *post lauream*, così come di professori e ricercatori;

- le parti, considerati i risultati scientifici sin qui ottenuti, ritengono utile estendere la cooperazione al livello del dottorato di ricerca, istituendo per il sessennio 2024-2029 un percorso dottorale congiunto, con rilascio di doppio titolo, sul tema "Diritto, cambiamenti e tecnologie nei continenti europeo e americano".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto

- (1) Le Parti istituiscono un percorso dottorale congiunto, con rilascio di doppio titolo, sul tema: "Diritto, cambiamenti e tecnologie nei continenti europeo e americano".
- (2) La formazione del dottorando iscritto al percorso dottorale congiunto prevede periodi di studio presso le Università interessate dal presente accordo nonché di eventuali *stages* presso soggetti pubblici o privati, ed è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività professionali o di ricerca di alta qualificazione.
- (3) Entrambe le Università saranno guidate, nell'attuazione del presente accordo, dal mutuo interesse e dal comune desiderio di contribuire al futuro sviluppo della cooperazione scientifica e culturale tra i Paesi di appartenenza.

Art. 2. Percorso dottorale congiunto

- (1) Il percorso dottorale congiunto è istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona e la *Faculdade de Direito* dell'*Universidade Federal de Minas Gerais* e interessa tutte le discipline giuridiche rappresentate nei rispettivi dottorati nazionali.

(2) Nell'ambito delle discipline sopra indicate, il percorso dottorale congiunto verte specificamente sul tema: "Diritto, cambiamenti e tecnologie nei continenti europeo e americano".

Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona, il predetto programma di cooperazione è attuato mediante l'internazionalizzazione del corso di dottorato dal titolo "Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali". Per la *Faculdade de Direito* dell'*Universidade Federal de Minas Gerais*, il predetto programma di cooperazione è attuato mediante l'internazionalizzazione del *Programa de Pós-graduação em Direito – PPGD*.

(3) Nell'organizzazione e nell'attuazione del percorso dottorale congiunto sono impegnati, come componenti degli organi del dottorato, prevalentemente i docenti dell'Università degli Studi di Verona e dell'*Universidade Federal de Minas Gerais*, nei settori scientifico-disciplinari a cui si riferisce il corso.

Art. 3. Organi del percorso dottorale congiunto

(1) Gli organi del percorso dottorale congiunto hanno funzioni di coordinamento delle attività specifiche del percorso e operano con gli organi che amministrano i programmi di dottorato nazionale esistenti presso ciascuna sede universitaria parte del presente accordo (d'ora in poi definiti "dottorati locali"), senza sostituirsi a essi.

(2) Sono organi del percorso dottorale congiunto:

- Il Collegio dei docenti congiunto: è composto da tutti i docenti che partecipano alle attività del percorso dottorale congiunto designati dalle Università parti del presente accordo secondo le modalità di seguito indicate: (a) per l'*Universidade Federal de Minas Gerais* il Collegio del *Programa de Pós-graduação em Direito - PPGD* da *Faculdade de Direito* da UFMG designa i membri del Collegio dei docenti congiunto in un numero non superiore a cinque. Possono essere scelti docenti dell'*Universidade Federal de Minas Gerais*. Possono essere scelti anche docenti di altre università, alla luce della loro esperienza sul tema del percorso dottorale congiunto e nei rapporti accademici tra Brasile e Italia; (b) per l'Università degli Studi di Verona il Collegio del dottorato locale in "Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali" designa i membri del Collegio dei docenti congiunto in un numero non superiore a cinque. Possono essere scelti docenti dell'Università degli Studi di Verona. Possono essere scelti anche docenti di altre università, alla luce della loro esperienza sul tema del percorso dottorale congiunto e nei rapporti accademici tra Brasile e Italia.

- Il Referente generale: è membro del Collegio dei docenti congiunto e viene individuato nell'ambito dello stesso Collegio; rimane in carica per due anni.

- Il Referente generale vicario: è membro del Collegio dei docenti congiunto e viene individuato nell'ambito dello stesso Collegio; rimane in carica per due anni; appartiene all'altra Università rispetto al Referente generale.

- Il Referente generale e il Referente generale vicario assumono altresì la funzione di Referenti locali per le loro sedi universitarie di appartenenza.

(3) Le modalità di funzionamento del Collegio dei docenti congiunto (convocazione, deliberazione, sede della riunione, ampliamento del collegio ed altro) sono stabilite dal Collegio stesso. Il Collegio può assumere decisioni anche mediante l'impiego di comunicazioni telematiche o scritte o per il tramite di conferenze audiovisive. Il Collegio dei docenti congiunto si riunisce almeno una volta l'anno (preferibilmente in occasione di un evento scientifico in collaborazione) e ha i seguenti compiti:

- organizza le attività didattiche del percorso dottorale congiunto;

- organizza seminari specializzati in collaborazione;

- verifica lo stato di avanzamento delle ricerche di ciascun dottorando, coordinando le attività di tutorato svolte dai tutor;

- approva l'argomento della tesi assegnata a ciascun dottorando;

- decide la durata del periodo di soggiorno, di regola da un minimo di sei ad un massimo di diciotto mesi, che ciascun dottorando deve trascorrere presso l'altra università parte dell'accordo.



(4) Il Referente generale sovrintende alle attività del Collegio dei docenti congiunto, ne presiede le riunioni e cura i rapporti con i referenti locali. Il Referente generale vicario coadiuva il Referente generale e lo sostituisce in caso di impedimento.

(5) Professori in pensione, che non fanno parte del Collegio dei docenti congiunto, possono essere associati allo stesso in qualità di membri onorari, tramite decisione del Collegio del Programa de Pós-graduação em Direito - PPGD da Faculdade de Direito da UFMG per i membri brasiliani e del Collegio del dottorato locale in “Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali” per i membri italiani.

Art. 4. Durata del percorso dottorale congiunto

(1) Il percorso dottorale congiunto è suddiviso in cicli. Ciascun ciclo ha durata triennale. Il predetto accordo è limitato all'organizzazione di quattro cicli di dottorato, a partire dall'a.a. 2024/2025.

(2) I dottorandi già iscritti a un dottorato locale e che non abbiano concluso il proprio corso di dottorato possono essere inclusi nel programma con deliberazione del Collegio dei docenti congiunto entro la fine del primo anno di corso. Il procedimento di ammissione si svolge, anche in questi casi, secondo quanto stabilito negli artt. 5-7.

(3) Per i dottorandi di parte italiana, il percorso formativo dottorale ha durata triennale. La discussione della tesi avviene di norma nel mese di aprile dell'anno solare successivo alla fine del Corso.

(4) I dottorandi possono presentare domanda motivata di estensione della durata del percorso dottorale fino ad 1 (uno) anno in più presso il Collegio dei docenti congiunto, che assumerà la decisione sulla richiesta di estensione del periodo, salvi gli ulteriori adempimenti amministrativi necessari presso i dottorati locali.

Art. 5. Procedura di ammissione al percorso dottorale congiunto

L'ammissione al percorso dottorale congiunto, che non può essere esclusa in ragione dell'età o della cittadinanza del candidato, presuppone il superamento di distinte procedure di ammissione presso ciascuna Università contraente e si svolge pertanto in due fasi, secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 6. Prima fase: ammissione presso una Università contraente

(1) La domanda di ammissione al percorso dottorale congiunto può essere presentata indifferentemente presso l'una o l'altra Università partner del dottorato. Nella domanda deve essere specificato che il candidato intende essere ammesso al percorso dottorale congiunto ai sensi del presente accordo.

(2) Se la domanda è presentata presso l'*Universidade Federal de Minas Gerais*, il candidato dovrà presentarla dopo l'ammissione nella procedura di selezione annuale al *Programa de Pós-graduação - PPGD da Faculdade de Direito*, entro la fine del primo semestre del corso di dottorato. Il Collegio dei docenti indicato all'art. 3, comma 2, lettera “a” di questo Accordo provvederà, secondo le norme di ammissione nel *PPGD*, alla verifica che i candidati che abbiano fatto specifica richiesta di ammissione al percorso dottorale congiunto possiedano un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

(3) Se la domanda è presentata presso l'Università degli Studi di Verona, questa procede all'ammissione al percorso dottorale congiunto ai sensi dei propri regolamenti.

(4) Presso l'Università degli Studi di Verona, i posti del percorso dottorale congiunto sono banditi congiuntamente ai posti del dottorato locale in “Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali”. La procedura di valutazione comparativa è unica e comprende due fasi:

1. valutazione dei titoli e del progetto di ricerca del candidato;
2. prova orale.



Nell'ambito della prova orale, la commissione di esame verifica che i candidati che nella domanda abbiano fatto specifica richiesta di ammissione al percorso dottorale congiunto possiedano un'adeguata conoscenza della lingua portoghese.

Art. 7. Seconda fase: ammissione presso l'altra Università contraente

(1) L'ammissione al percorso dottorale congiunto diviene definitiva soltanto a seguito dell'ammissione del candidato presso entrambe le Università. A tal fine, quando un candidato abbia superato la procedura di ammissione presso una delle Università parti del presente accordo, l'Università che ha organizzato tale procedura ne dà immediata comunicazione, tramite il proprio ufficio per i dottorati di ricerca o altro ufficio competente, all'altra Università contraente e trasmette a essa copia dei relativi atti. Ricevuti gli atti, l'altra Università contraente procede allo svolgimento dell'ulteriore procedura di ammissione presso la propria sede, secondo le modalità stabilite nei commi 3 e 4 del presente articolo. Tale seconda procedura di ammissione consiste esclusivamente in una valutazione dei titoli del candidato. Quando anche la seconda procedura di ammissione si è conclusa, l'Università che ha organizzato la procedura ne dà immediata comunicazione, tramite il proprio ufficio di dottorati di ricerca o altro ufficio competente, all'altra Università parte del presente accordo e trasmette a essa copia dei relativi atti. Il candidato ammesso è iscritto come dottorando presso entrambe le Università ma è esentato dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l'Università presso la quale è avvenuta la seconda procedura di ammissione. La procedura deve terminare entro il primo anno di corso del candidato.

(2) Se il candidato non supera la seconda procedura di ammissione, l'Università che ha organizzato tale procedura ne dà immediata comunicazione all'altra Università contraente, la quale sospende definitivamente la procedura di iscrizione al percorso dottorale congiunto. Il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione al percorso dottorale congiunto non pregiudica l'iscrizione e la frequenza del candidato al corso di dottorato nazionale, qualora il candidato sia in possesso dei relativi requisiti.

(3) I candidati che sono ammessi, in prima istanza, presso l'Università degli Studi di Verona (denominati nel prosieguo "dottorandi UNIVR"), devono presentare domanda di ammissione presso il *Programa de Pós-graduação - PPGD da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais*. In ogni caso, essi sono esentati da qualsiasi prova selettiva. La *Faculdade de Direito* dell'*Universidade Federal de Minas Gerais* si impegna a fornire al candidato, tramite il proprio ufficio per i dottorati di ricerca o altro ufficio competente, le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di ammissione presso la propria sede.

(4) I candidati che sono ammessi, in prima istanza, presso il *Programa de Pós-graduação em direito da Faculdade de Direito* dell'*Universidade Federal de Minas Gerais* (denominati nel prosieguo "dottorandi UFMG") devono presentare domanda di ammissione presso l'Università degli Studi di Verona secondo le modalità previste dal Regolamento del Dottorato di questa Università. In ogni caso, essi sono esentati da qualsiasi prova selettiva. L'Università degli Studi di Verona si impegna a fornire al candidato, tramite il proprio ufficio per i dottorati di ricerca o altro ufficio competente, le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di ammissione presso la propria sede.

Per informazioni relative a qualsiasi aspetto della procedura, l'interessato può rivolgersi presso ciascuna Università partner ai seguenti uffici di riferimento:

Per l'Università degli Studi di Verona:

Ufficio Dottorati
Università degli Studi di Verona
Via San Francesco 22, 37129, Verona, Italia
E-mail: dottorati.ricerca@ateneo.univr.it
Tel.: +39 045 8028608



+39 045 8028591



Per l'Universidade Federal de Minas Gerais:

Faculdade de Direito

Programa de Pós-graduação em Direito - PPGD

Avenida João Pinheiro, Nº 100 – 11º Andar, Edifício Vilas Boas, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30130-180

E-mail: info.pos@direito.ufmg.br / pos@direito.ufmg.br

Tel: +55 (31) 3409-8635

+55 (31) 3409-8636

Art. 8. Attività didattiche e di ricerca

- (1) Ciascun dottorando è tenuto a partecipare alle attività di ricerca e di studio previste per i corsi di dottorato nell'Università presso la cui sede ha presentato la prima domanda di ammissione.
- (2) Ciascun dottorando deve inoltre trascorrere un periodo di soggiorno presso l'altra Università parte del presente accordo, di regola per una durata complessiva compresa tra sei e diciotto mesi. La durata di permanenza all'estero è decisa dal Collegio dei docenti congiunto, sulla base delle richieste dell'interessato.

Art. 9. Redazione della tesi di dottorato

- (1) Salvo quanto previsto all'art. 4, comma 4, del presente accordo, ai fini del conseguimento del titolo, ciascun dottorando deve sottoporre all'Università di sua competenza, in bozza entro la fine dei tre anni e in versione definitiva immediatamente dopo la conclusione del triennio nel termine indicato dall'Università medesima, una tesi scritta riguardante un argomento specifico afferente al tema generale oggetto del corso di dottorato, quale indicato nell'art. 2, comma 2, del presente accordo.
- (2) La scelta del titolo della tesi viene fatta dal dottorando d'accordo con i propri tutor. Il titolo è quindi approvato definitivamente dal Collegio dei docenti congiunto.
- (3) I dottorandi UFMG devono redigere la tesi in lingua portoghese. I dottorandi UNIVR devono redigere la tesi in lingua italiana. In ogni caso, la tesi dovrà essere corredata da una sintesi redatta nella lingua del Paese straniero partner dello scambio.
- (4) Previa autorizzazione dei tutor del dottorando e del Collegio dei docenti congiunto, la tesi può essere redatta anche nella lingua dell'altra Università partner ovvero in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca. In questo caso la tesi dovrà essere corredata da una sintesi dettagliata redatta nella lingua dell'Università di competenza del dottorando nonché nella lingua dell'altra Università partner qualora questa non sia la lingua principale di redazione dell'elaborato.

Art. 10. Attività di tutorato

- (1) Nello svolgimento della ricerca e nella preparazione della tesi, ciascun dottorando è guidato da due tutor, uno per ciascuna delle due Università parti del presente accordo, i quali accettano di seguire il dottorando per tutto il corso del dottorato.
- (2) Il tutor di parte italiana è individuato dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca locale tra i docenti facenti parte del Collegio dei docenti congiunto. Il tutor di parte brasiliana è individuato anche dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca locale tra i docenti facenti parte del Collegio dei docenti congiunto. Ai fini dell'esame per il conseguimento del titolo, i due tutor svolgono anche i ruoli di primo relatore e di secondo relatore della tesi. Primo relatore è il tutor designato dalla Università di competenza del dottorando.

Art. 11. Ammissione all'esame per il conseguimento del titolo e adempimenti preliminari

- (1) Ai fini dell'ammissione all'esame per il conseguimento del titolo, il dottorando deve presentare la tesi di dottorato, entro tre anni dalla sua ammissione al dottorato, all'organo dell'Università di



propria competenza a ciò competente per il dottorato locale, salvo la possibilità di proroga regolata nell'art. 4, comma 4, di questo Accordo.

(2) Per i dottorandi di parte brasiliana, al fine dell'uniformazione della procedura, sarà applicata la stessa prevista per l'Università di Verona nel comma 3 di questo art. 11.

(3) Per i dottorandi di parte italiana, al termine del triennio, il Collegio dei docenti del dottorato congiunto provvede ad acquisire il giudizio scritto dei tutor del dottorando e, sulla base di essi, decide sull'ammissione della tesi alla procedura di valutazione esterna prevista dal Regolamento per gli Studi di Dottorato di Ricerca. Tale procedura prevede la nomina di due revisori esterni all'Università di Verona e all'istituzione partner del presente accordo che hanno il compito di esprimere un giudizio analitico scritto sulla tesi, proponendone l'ammissione alla discussione pubblica per il conseguimento del titolo o il rinvio dell'esame, nel caso siano necessarie significative integrazioni o correzioni. Se, a giudizio dei revisori, la tesi necessita di sostanziali integrazioni o correzioni, il candidato non è ammesso all'esame finale che viene posticipato per un massimo di sei mesi durante i quali il dottorando sarà tenuto a modificare il proprio elaborato alla luce dei commenti e delle osservazioni fatte dai revisori. Ai fini del presente accordo, la nomina dei revisori esterni è di competenza del Collegio dei docenti congiunto. Trascorso tale periodo la tesi, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi revisori, viene in ogni caso ammessa alla discussione.

(4) La procedura di valutazione esterna contemplata dal comma 3 del presente articolo è obbligatoria e si applica anche ai dottorandi UFMG. Anche in questo caso i revisori esterni sono nominati dal collegio dei docenti congiunto.

(5) Se il candidato è ammesso all'esame finale, l'Università presso la quale la tesi è stata presentata ne dà immediata comunicazione all'Università partner.

(6) Se la tesi è stata respinta da una delle due Università, oppure è stata accettata presso una delle due Università ma l'Università straniera ha negato il proprio assenso alla prosecuzione della procedura, il procedimento di dottorato congiunto si estingue. Il procedimento di dottorato può tuttavia proseguire secondo le regole generali contenute nei regolamenti di dottorato locale di ciascun Ateneo.

Art. 12. Esame per il conseguimento del titolo

(1) L'esame finale per il conseguimento del titolo è orale e ha luogo presso l'Università di competenza di ciascun dottorando. Può svolgersi con modalità telematiche.

(2) Presso la *Faculdade de Direito* dell'*Universidade Federal de Minas Gerais*, secondo il Regolamento del *PPGD*, la Commissione esaminatrice è nominata dal Collegio del *PPDG*, sentito il parere del Collegio dei docenti congiunto ed è composta da cinque membri. Tre membri sono scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo della *Faculdade de Direito* dell'*Universidade Federal de Minas Gerais* esperti nelle discipline attinenti ai settori scientifici coinvolti nel dottorato, e i due membri esterni sono scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Università di Verona con la medesima esperienza. I membri italiani della Commissione esaminatrice possono condurre il colloquio, in accordo con la Commissione esaminatrice, in lingua italiana.

(3) Presso l'Università degli Studi di Verona, l'esame per il conseguimento del titolo ha luogo ai sensi del citato Regolamento del dottorato di ricerca. La Commissione esaminatrice è costituita secondo le modalità previste nel presente accordo. In particolare, la Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore su proposta formulata dal Collegio dei docenti locale sentito il parere del Collegio dei docenti congiunto ed è composta da quattro membri. Tre membri sono scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo, esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui il dottorato si riferisce, due dei quali devono appartenere a Università non partecipanti al dottorato e non essere componenti del Collegio dei docenti locale e congiunto. Come quarto membro è designato il relatore di parte brasiliana del dottorando ovvero un altro professore di ruolo della *Faculdade de Direito* dell'*Universidade Federal de Minas Gerais* nominato dal *Programa de Pós Doutorado - PPGD* in sostituzione del relatore di parte brasiliana. I membri brasiliani della



Commissione esaminatrice possono condurre il colloquio, in accordo con la Commissione esaminatrice, in lingua portoghese. Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice formula un giudizio sulla tesi presentata dal candidato e sull'esito del colloquio ed esprime altresì una valutazione sintetica secondo la seguente scala: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, molto buono, ottimo.

(4) Se l'esito dell'esame orale è giudicato insufficiente, il procedimento del percorso dottorale congiunto si estingue. La tesi respinta presso una Università contraente non può essere nuovamente presentata presso l'altra Università partner.

Art. 13. Deposito, stampa e pubblicazione della tesi di dottorato

(1) Il deposito, la stampa e l'eventuale pubblicazione delle tesi di dottorato sono regolati dalle norme contenute nei regolamenti di dottorato vigenti nell'Università di competenza per il dottorando.

(2) All'*Universidade Federal de Minas Gerais*, i dottorandi devono procedere secondo l'art. 72 del Regolamento interno, con il deposito della tesi presso il *Programa de Pós-graduação em Direito - PPGD da Faculdade de Direito*.

(3) All'Università degli Studi di Verona i dottorandi dovranno depositare la loro tesi nel Catalogo di Ateneo (<https://iris.univr.it/>), entro i quindici giorni antecedenti la discussione. Il mancato deposito nel Catalogo di Ateneo comporta l'esclusione dalla discussione della tesi. La tesi sarà resa pubblica entro 30 giorni dalla discussione salvo eventuali periodi di embargo previsti per tesi contenenti dati tutelati dal segreto industriale e/o diritti di pubblicazione. Non è richiesto il deposito di esemplari cartacei della tesi di dottorato.

Art. 14. Valore legale del titolo e modalità del rilascio

Al dottorando che abbia concluso il dottorato con esito positivo è rilasciato un doppio titolo da parte delle due Università parti del presente accordo. Il rilascio di ciascun titolo, brasiliano e italiano, è subordinato all'adempimento delle formalità prescritte dalla rispettiva Università e può dunque avvenire anche in tempi diversi. Entrambi i titoli saranno accompagnati da una certificazione che attesta che il dottorato è stato realizzato in cooperazione con l'altra Università nell'ambito del presente accordo.

Art. 15. Spese di mobilità e altre spese

(1) Per lo svolgimento del dottorato, le parti si impegnano ad utilizzare e a mettere a disposizione dei dottorandi e dei docenti le attrezzature già esistenti presso le rispettive sedi, senza oneri ulteriori.

(2) Le due parti si impegnano a contribuire, secondo principi di reciprocità ed equo trattamento, alle spese per la mobilità dei docenti che partecipano alle procedure di esame previste dal presente accordo e alle riunioni del Collegio dei docenti congiunto.

(3) In particolare, le spese di viaggio e di missione dei docenti ricadranno sull'istituzione universitaria inviante, mentre quelle di vitto e alloggio saranno a carico dell'Università ospitante. Le due parti possono destinare a tale scopo i fondi già disponibili o che saranno loro assegnati in futuro per il finanziamento degli scambi di docenti nell'ambito di programmi internazionali di mobilità. L'Università di origine e l'Università ospitante sosterranno le spese per la realizzazione delle attività previste imputandole al budget delle strutture interessate allo scambio (Facoltà, Dipartimenti, Centri di Ricerca, Corso di Dottorato). Ciascuna Università è inoltre libera di destinare a tale scopo eventuali ulteriori finanziamenti ricevuti da organi statali competenti o da terzi, anche in sostituzione dei sopra menzionati.

Art. 16. Erogazione di borse di studio o indennità



(1) Ogni Università partner è libera, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, di erogare borse di studio in favore dei candidati che sono stati ammessi secondo le procedure di selezione di cui all'art. 6 ovvero di chiamarli a ricoprire posti d'impiego eventualmente disponibili.

Art. 17. Durata dell'accordo

- (1) L'accordo ha ad oggetto l'organizzazione di quattro cicli di dottorato con decorrenza dall'a.a. 2024/2025.
- (2) All'inizio del quarto ciclo (a.a. 2027/2028) l'accordo potrà essere rinnovato mediante la stipula di ulteriore accordo scritto tra le parti. In caso di rinnovo, l'accordo dovrà essere rivisto e ridefinito dalle parti alla luce dei risultati ottenuti.
- (3) L'accordo è immediatamente esecutivo all'atto della firma di entrambe le parti.

FIRMATO: 18.10.2022